



# Comune di Rimini

*Allegato alla deliberazione di C.C. n. 80 del 22/6/2000*

Regolamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria in rapporto pubblico-privato.

# INDICE

***Art. 1 - Collaborazione pubblico - privato***

***Art. 2 - Ambito oggettivo***

***Art. 3 - Ambito soggettivo***

***Art. 4 - Forme della collaborazione***

***Art. 5 - Forniture***

***Art. 6 - Opere e lavori***

***Art. 7 - Concertazione degli interventi***

***Art. 8 - Termine di presentazione delle proposte di finanziamento***

***Art. 9 - Ordine delle priorità***

***Art. 10 - Obblighi dell'A.C.***

***Art. 11 - Garanzie***

***Art. 12 - Impossibilità sopravvenuta***

***Art. 13 - Convenzione***

***Art. 14 - Disposizioni finali***

**REGOLAMENTO**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN RAPPORTO PUBBLICO – PRIVATO.**

**Art. 1 - Collaborazione pubblico - privato**

1. E' compito dell'amministrazione locale mantenere in buono stato di conservazione le opere pubbliche comunali, anche ai fini della miglior fruibilità delle stesse da parte degli utenti.
2. La realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e/o di manutenzione straordinaria delle predette opere di interesse generale, è favorita dalla collaborazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati, che possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori o alla fornitura di arredi urbani, sostenendone concretamente almeno parte del costo.
3. La collaborazione finanziaria dei privati favorirà l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle manutenzioni del Comune e la sua realizzazione prioritaria rispetto a quelli a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 2 - Ambito oggettivo**

1. Il presente Regolamento disciplina la collaborazione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati per realizzare interventi di riqualificazione urbana e/o manutenzione straordinaria, nonché fornitura di arredi, inerenti le opere di cui al precedente art.1 comma 1.
2. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere o lavori pubblici o nella fornitura di arredi urbani; sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli che attengono al ciclo integrale delle acque, disciplinati con altri atti e norme.

**Art. 3 - Ambito soggettivo**

1. Per "soggetti privati" che possono collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si intendono le persone fisiche nonché le persone giuridiche che per legge, Statuto o atto costitutivo possano esercitare tale attività ed assumere le responsabilità relative direttamente o attraverso legittima rappresentanza.

**Art. 4 - Forme della collaborazione**

1. I soggetti privati che intendono attivare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, presentano proposte di finanziamento relative a interventi di riqualificazione urbana o manutenzione straordinaria anche non inseriti nella programmazione comunale e/o proposte di fornitura di arredi urbani quali panchine, fioriere, fontane etc. intesi come prodotto finito.
2. Ad intervento realizzato, il Comune renderà pubblica, con adeguata informazione, l'avvenuta collaborazione con i soggetti privati, per significarne il riconoscimento da parte della città.
3. Sull'opera verrà apposta una targa recante anno di realizzazione e nome del privato finanziatore.

**Art. 5 - Forniture**

1. Oggetto della fornitura sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso e materiali componenti.
2. A titolo esemplificativo si indicano fioriere, fontane, panchine, lampioni etc.
3. La proposta di fornitura di arredi urbani dovrà contenere:
  - la descrizione delle caratteristiche dei prodotti,
  - l'indicazione della tipologia e della quantità degli stessi,
  - la collocazione dei punti di installazione, la previsione dei tempi di consegna, che andranno necessariamente concordati con gli uffici tecnici comunali, al fine della posa in opera e degli eventuali lavori accessori, eseguiti in ogni caso a cura del Comune di Rimini,
  - l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alle norme vigenti in materia di sicurezza.

4. E' esclusa la possibilità di fornire materiali per i lavori stradali, la scelta e l'acquisto dei quali resta di esclusiva competenza dei tecnici comunali.
5. In caso di fornitura di arredo di tipo floreale, arboreo e similari, il proponente sarà tenuto al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione o dal soggetto gestore del servizio.

#### **Art. 6 - Opere e lavori**

1. In relazione agli interventi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, la forma di collaborazione consentita è quella del finanziamento di almeno parte dello stesso, restando a carico del Comune l'onere dell'esecuzione.
2. Le proposte di finanziamento devono essere corredate da un piano/programma dell'intervento, che ne indichi chiaramente la natura, la localizzazione, il costo presunto e la percentuale che si intende finanziare.
3. Il finanziamento deve coprire almeno il 40% del costo preventivato dell'opera o lavoro, e non essere inferiore a 8 milioni di lire.
4. Qualora gli interventi richiedano la redazione di progetti di opera pubblica, questi verranno redatti dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
5. Dopo la redazione del progetto preliminare dell'opera finanziata, l'A.C. verificherà la corrispondenza tra l'importo dei lavori preventivato dal proponente e quello risultante dal quadro economico dell'opera redatto dal progettista.
6. In caso di discordanza tra le due somme, si procederà all'adeguamento della percentuale di finanziamento che il privato dovrà corrispondere.
7. La somma promessa sarà versata, con le modalità indicate dal Comune, in misura pari al 50% alla data di inizio dei lavori, e il rimanente 50% alla data di ultimazione degli stessi.

#### **Art. 7 - Concertazione degli interventi**

1. Al fine del buon esito delle proposte, i soggetti proponenti concerteranno la propria azione con gli uffici comunali competenti, rapportandosi con il Dirigente del Servizio Manutenzioni e con il Responsabile del Procedimento.
2. Gli uffici, in collaborazione con il soggetto proponente, forniranno chiarimenti, suggerimenti e consigli tecnici inerenti l'intervento che il privato propone di finanziare, che dovranno essere recepiti nel piano/programma parte integrante della proposta.

#### **Art. 8 - Termine di presentazione delle proposte di finanziamento**

1. I soggetti privati potranno presentare entro il 31 agosto di ogni anno proposte di finanziamento di interventi da inserire nella programmazione comunale relativa ai successivi 2 anni.
2. Per l'anno 2000 il termine di cui al comma precedente è fissato al 15 ottobre.

#### **Art. 9 - Ordine delle priorità**

1. Entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, le proposte verranno istruite dagli uffici.
2. Dopo l'istruttoria, la proposta verrà rimessa, dagli uffici, alla valutazione del Consiglio di Quartiere competente per l'espressione del parere.
3. L'A.C. approverà una graduatoria delle proposte, ripartite per quartiere, che abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Quartiere, tenendo conto dell'importanza e urgenza dell'opera, della percentuale di finanziamento offerta dal privato e degli oneri indiretti e di gestione, con priorità assoluta per gli interventi finanziati dai privati per intero.
4. La graduatoria dovrà essere pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e comunicata agli interessati.

#### **Art. 10 - Obblighi dell'A.C.**

1. L'Amministrazione Comunale provvederà ad inserire nel Programma Triennale gli interventi secondo la graduatoria definita al precedente art.9 comma 3, e a tal fine i soggetti proponenti dovranno presentare, entro il trentesimo giorno dalla richiesta del Comune, l'apposita garanzia di cui all'art.11 del presente Regolamento.

2. L'urgenza e la priorità degli interventi ai fini della programmazione, sarà valutata dall'A.C. sentito il Consiglio di Quartiere competente.
3. Le proposte inserite in graduatoria che non trovino immediato accoglimento nella programmazione dell'A.C., in base ai criteri di cui ai due precedenti punti, verranno tenute in considerazione per l'inserimento nella programmazione per i tre anni successivi all'approvazione della graduatoria.

### **Art. 11 - Garanzie**

1. A garanzia dell'impegno assunto il proponente rilascerà all'Amministrazione Comunale fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo finanziario promesso, che verrà svincolata ad avvenuta realizzazione dell'opera, dopo il versamento dell'intera somma.
2. La fideiussione dovrà necessariamente contenere la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Qualora l'ammontare del finanziamento venisse adeguato dopo la redazione del progetto preliminare, la garanzia prestata dovrà essere proporzionalmente integrata entro e non oltre il decimo giorno dalla richiesta dell'A.C.
4. La fideiussione verrà svincolata dopo che il finanziatore avrà versato, ad ultimazione dei lavori, la seconda rata di pagamento.
5. Nel caso in cui la proposta non trovi accoglimento nella graduatoria di cui al precedente art. 9, la fideiussione verrà svincolata ad avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della graduatoria stessa, senza che null'altro abbia a pretendere il privato proponente.

### **Art. 12 - Impossibilità sopravvenuta**

1. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera o dei lavori, l'intervento risulti irrealizzabile per cause non imputabili all'A.C., la fideiussione verrà immediatamente svincolata, senza che null'altro abbia a pretendere il privato finanziatore.
2. Si procederà inoltre allo svincolo delle fideiussioni presentate per quelle proposte che, pur essendo entrate in graduatoria, non siano ricomprese tra gli interventi programmati nel PEG – dell'anno in corso, quando ciò sia richiesto dal privato.
3. Le spese sostenute per la fideiussione verranno restituite al privato, in ipotesi di irrealizzabilità imputabili all'A.C.

### **Art. 13 - Convenzione**

1. Tra l'A.C. e il soggetto finanziatore dell'intervento che abbia trovato collocazione nella programmazione Comunale relativa all'anno in corso, verrà stipulata apposita convenzione che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali, sviluppati nello schema tipo allegato al presente Regolamento:
  - parti:
    - a) per la parte privata: chiara identificazione del soggetto, persona fisica o giuridica, che si impegna ed assume obblighi e responsabilità;
    - b) per la parte pubblica: identificazione del rappresentante dell'A.C., individuato nel Dirigente Tecnico responsabile delle Manutenzioni.
  - oggetto: specificazione del tipo di collaborazione, cioè se consistente in una percentuale di finanziamento o nella fornitura di arredi.
  - contenuto
  - forma: scrittura privata
  - garanzie: previsione della rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
  - termine di scadenza.

### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine del procedimento richiesto dall'art.60 dello Statuto Comunale per la sua esecutività.
2. Le forme di collaborazione pubblico-privato ivi regolamentate riguardano interventi inseribili nella programmazione triennale del Comune a partire dall'anno 2001.

